

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2020, il giorno 04 del mese di ottobre alle ore 19.20, presso la sede Operativa Nazionale in Serino Piazza Cicarelli n°1, presso gli uffici della centrale operativa GACI, all'interno del Comando di Polizia Municipale di Serino, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Organizzazione di Volontariato "Guardie Ambientali Centro Italia Cf 95024040636"

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Massimo Valsente, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. Generoso Roscigno, quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- I. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa
(Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)**



2. Nomina del nuovo consiglio Direttivo;

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Massimo Valsente il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) ;

Punto 1 -Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: Guardie Ambientali Centro Italia OdV

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione “*Organizzazione di Volontariato (in sigla OdV)*” successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) .

A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **Guardie Ambientali Centro Italia OdV**

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n.



117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

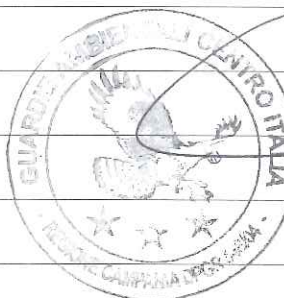
Punto 2 – Il Presidente propone di modificare il Consiglio Direttivo , segue ampio dibattito, al termine del quale l'assemblea approva e nomina all'unanimità il nuovo direttivo :

- **Responsabile Legale Rappresentante Massimo Valsente nato a Nocera Inferiore (Sa) il 24/05/1977**
- **Vice Presidente Carmela Giulietti (residente nel Comune di Castel San Giorgio – (Sa)**
- **Consigliere Roscigno Generoso (residente nel Comune di Siano (Sa)**

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto.

Alle ore 22.30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario



Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI AVELLINO

12 OTT. 2020
Eseguita registrazione il al n° 1483
Serie Versamento effettuato il con
Mod. F23 rilasciato da Concessionario Cod
n° Banca
Cod. Az. ESEATE Cod
per € (.....) p. IL DIRETTORE

Luigi Festa
Luigi Festa
Assistente Tributario



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI AVELLINO



Statuto dell'Associazione
"Guardie Ambientali Centro Italia ODV"



ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"GUARDIE AMBIENTALI CENTRO ITALIA OdV"** che assume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via Roma fraz. San Pietro n°84 nel Comune di Montoro (Av).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.



ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge





Nonché svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Vigilanza e Tutela ambientale, Monitoraggio del territorio, repressioni dei reati amministrativi ambientali.
- Organizzazione dei servizi mediante radio collegamenti e gestione sale radio;
- Previsione, prevenzione, rilevamento, segnalazione d'opera di spegnimento incendi in genere e boschivi in particolare mediante attrezzature o mezzi che perverranno all'Associazione con le contribuzioni previste dalle LL Nazionali e Regionale in materia di Ambiente;
- Tutela ecologica del patrimonio pubblico dei parchi, ville, giardini, acque interne, esterne e strutture attinenti (ad esclusione di cui l'art. 7 del D.L.g.s. 5 febbraio 1997).
- Organizzare il soccorso sanitario mediante automezzi, mezzi aerei, navali, unità cinofile, equestri, subacquee, di cui l'Associazione potrà disporre;
- Promuovere, organizzare, trasportare la raccolta di sangue;



- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Collaborare con Enti pubblici e privati e con altre Associazioni di Volontariato con il conseguimento dei fini ed egli obiettivi previsti dal presente Statuto; | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Vigilanza Ittica, Venatoria e Zoofila sulla base delle disponibilità organizzative ed economiche l'Associazione si impegna a: | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Promuovere ed organizzare per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti, alla programmazione del loro soddisfacimento; | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Organizzare forme di intervento, istitutive di servizi (gratuiti) per rispondere ai bisogni emergenti non retribuiti in alcun modo dal beneficiario | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Organizzare servizi sociali ed assistenziali anche domiciliari per il sostegno di cittadini anziani, handicappati e comunque in condizioni temporanee di difficoltà; | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Elaborare e realizzare progetti e programmi pluriennali ed annuali di attività e di iniziative specifiche mediante il coinvolgimento delle istituzioni, della struttura associativa, avvalendosi anche della collaborazione di altri Enti, strutture o esperti competenti nel settore; | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Preparare i propri soci mediante corsi di formazione; | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Collaborare con Enti ed Istituzioni che realizzano iniziative ed attività attraverso il volontariato con particolare attenzione all'Ambiente. | |
| | | |



Al fine del raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà realizzare iniziative, gruppi di studio e ricerca, periodici e pubblicazioni, seminari e convegni, sia nazionali che internazionali, atti alla diffusione della cultura della prevenzione.

Le attività di cui al precedente comma o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'organo di amministrazione.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.



ART. 6

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a. Recesso volontario comunicato in forma scritta all'organo di amministrazione;
- b. Per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c. Per indegnità deliberata dall'organo di amministrazione;
- d. Per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- e. Per decesso.



Contro il provvedimento dell'organo di amministrazione arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- Votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un



singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (o periodo differente, comunque non superiore a tre mesi).*

e il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- Astenersi da qualsiasi manifestazione che possa arrecare danno alle attività sociali
- Compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione.
- Osservare le Leggi Nazionali e Regionali in materia di Protezione Civile e Ambientale, il presente Statuto e i regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo;



- Astenersi nella maniera più assoluta dallo svolgere attività di carattere politico, nei locali ed impianti gestiti dall'Associazione;

Il numero dei soci è illimitato. All' Associazione possono aderire tutte le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, con i requisiti richiesti dalle norme vigenti. I soci si distinguono in:

- a) Fondatori;
- b) Onorari;
- c) Sostenitori;
- d) Operatori volontari.
- e) Osservatori Ambientali.

Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla Costituzione dell'Associazione.

Soci Onorari sono coloro ai quali il Consiglio Direttivo conferisce tale titolo per benemeranza verso l'Associazione; essi non devono versare né la quota di ammissione né le quote sociali annuali;

Soci Sostenitori sono coloro che limitano la loro partecipazione mediante il versamento volontario per il funzionamento dell'Associazione in questione.

Soci Operatori Volontari sono coloro che, previa visione e accettazione del presente Statuto e dei regolamenti interni



dell'Associazione, dopo aver presentato domanda di ammissione con le modalità di cui appresso, vengono ammessi a far parte dell'Associazione stessa. La domanda di ammissione deve contenere: nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza del candidato, la dichiarazione del medesimo ad attenersi al presente statuto ai Regolamenti Interni dell'Associazione ed alle deliberazioni degli organi sociali, di non aver avuto precedenti penali da almeno dieci anni. Le ammissioni di soci operatori volontari sono deliberate da almeno tre membri del Consiglio Direttivo a giudizio insindacabile. I soci fondatori, i soci sostenitori e i soci operatori volontari hanno l'obbligo di pagare le quote annuali, il cui ammontare e le cui modalità di pagamento verranno stabilite anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Soci Osservatori Ambientali sono coloro che hanno compiuto il 16° anno di età fino ad un massimo di 17 anni e 11 mesi di età. Una volta compiuto il 18° anno di età possono inoltrare regolare istanza di adesione al corpo di guardia. Agli osservatori saranno vietate tutte le attività in essere al presente statuto ma è concesso loro di essere di supporto e assistenza non operativa al personale in servizio. E' concesso partecipare ai corsi di formazione e addestramento come uditori.

ART. 8

(Gli organi sociali)



Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 20 giorni prima di quello fissato (o almeno 24 ore prima della seduta nei casi d'urgenza) per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.



L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.10
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- Stabilire il numero dei componenti dell'organo di amministrazione;
- Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approvare il bilancio;



- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione degli associati;
- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di una delega. Nelle deliberazioni di approvazione



del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

ART. 13

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero di componenti che va da 05 a 09 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

All'organo di amministrazione si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è



composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base



delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ART. 16	
	(Organo di Revisione legale dei conti)	
	È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.	
	ART. 17	
	(Risorse economiche)	
	Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:	
	• Quote associative; • Contributi pubblici e privati; • Donazioni e lasciti testamentari; • Rendite patrimoniali; • Attività di raccolta fondi; • Rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017; • Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 18	
	(I beni)	



I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi



degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.



I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentare all'organo competente.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri



enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 26

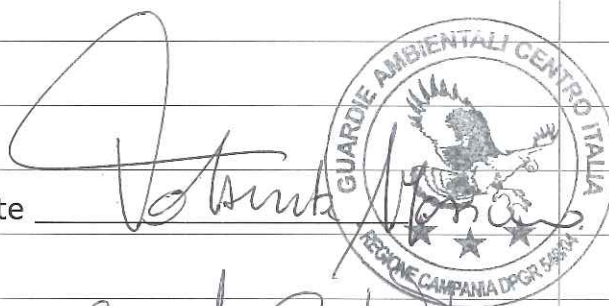
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Presidente Massimo Valsente



Vice Presidente Carmela Giulietti

Consigliere Generoso Roscigno